

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PNRR 4468/2024_ FORNITURA DI ULTRACONGELATORI PER TEMPERATURE FINO A -150 E FINO A -90° C PER IL BIOBANKING MEDIANTE CODICE A BARRE E 2D DEI CAMPIONI BIOLOGICI FUNZIONALI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR HEAL ITALIA CODICE MUR: PE000019 A VALERE SULLA MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 - "CREAZIONE DI "PARTENARIATI ESTESI ALLE UNIVERSITÀ, AI CENTRI DI RICERCA, ALLE AZIENDE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI BASE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU". DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU".

Importo stimato dei corrispettivi a base della procedura pari a € 171.500,00, oltre IVA e altri oneri.

CUI: F80019600925202500024 CUP: F53C2 2000750006

PARTE I- CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Università degli studi di Cagliari e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni richieste.

2. In particolare, il presente capitolato, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n.36/2023 (Codice), comprende le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e i criteri di selezione delle offerte e degli operatori.

3. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:

L'Università degli studi di Cagliari la Stazione Appaltante che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche "Committente" o "L'Università degli studi di Cagliari".

Aggiudicatario il Concorrente primo classificato nella graduatoria finale di merito per l'affidamento della fornitura in oggetto, che assume il ruolo di "Contraente".

Capitolato questo documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l'Università degli studi di Cagliari e l'Aggiudicatario (di seguito anche "Capitolato").

Concorrente ciascuno dei soggetti, in forma singola o raggruppata, che presentano offerta per la Gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Contratto il contratto di appalto della fornitura in oggetto, che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario.

D. Lgs. n. 36/2023 il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici (Codice).

Documenti di Gara

la lettera di invito, il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta e i criteri di scelta dell'Aggiudicatario della fornitura in appalto.

CAM

Criteri ambientali minimi ai sensi dell'art. 57 del Codice recante "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale".

RUP

il Responsabile del Progetto, incaricato per l'intervento in oggetto.

DEC

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 114 del Codice

Fornitura

il complesso delle attività che l'operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere nell'ambito del Contratto e che costituiscono oggetto della Gara, ai sensi del presente Capitolato.

ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

2.2. Oggetto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della seguente fornitura:

fornitura di due tipologie di ultracongelatori per temperature fino a -150 e fino a -85° C per il biobanking mediante codice a barre e 2D dei campioni biologici. L'acquisto si rende necessario per il completamento della biobanca collegata al Centro per la Medicina di Precisione HEAL ITALIA con sede all'Università degli Studi di Cagliari – locali CeSAR, prevista come prodotto del progetto HEAL ITALIA e pertinente alle attività degli spoke 1, 3, 4, 5, 7, 8 del progetto "Heal Italia –Tematica 6. Innovative Diagnostics and Therapies in Precision Medicine" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU". Più specificamente:

Tipologia	Descrizione	Quantità N.
ultracongelatori Tipo A	Ultracongelatori da biobanca per temperature almeno fino a -85°C dotati di rack in acciaio a estrazione frontale	4
ultracongelatori Tipo B	Ultracongelatore da biobanca per temperature fino a -150°C dotati di Rack metallico a colonna	2

Il progetto HEAL ITALIA ha come obiettivo lo sviluppo della medicina di precisione attraverso azioni di miglioramento delle attuali possibilità nel campo della prevenzione, diagnosi, trattamento delle patologie oncologiche, cardiovascolari/metaboliche e delle malattie rare. Una componente centrale nel progetto è la generazione di dati multi-omici, con particolare riferimento ai dati derivanti dal sequenziamento dell'intero genoma dei soggetti sardi, sia in piena salute che affetti da patologie non trasmissibili.

Le prescrizioni tecniche che seguono sono vincolanti.

2.3. Requisiti generali dell'apparecchiatura – DNSH

La fornitura in oggetto è soggetta al rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) discendente dalla Tassonomia UE per la classificazione uniforme delle attività sostenibili, introdotta dal Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile pubblicato dalla Commissione Europea l'8 marzo 2018. Il Regolamento UE 2021/241 che ha istituito il Dispositivo di Ripresa e Resilienza dispone che: *“nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel PNRR arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali”* ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia.

Il principio Do No Significant Harm è declinato sui sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo) e definiti dall'articolo 9 del Regolamento Tassonomia delle attività ecosostenibili e ha lo scopo di valutare se un intervento possa o meno arrecare un danno alle seguenti finalità:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. Adattamento ai cambiamenti climatici
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche
4. Transizione verso un'economia circolare
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento
6. Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la “Guida operativa per il rispetto del principio Do No Significant Harm” (Circolare MEF n. 33 del 13/10/2022), nella Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, che definisce i requisiti da rispettare per ciascun obiettivo ambientale in base alla tipologia di intervento da realizzare ed è articolata in specifiche schede. Ciascuna scheda è accompagnata da una check list che contiene la sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità dell'intervento ai principi DNSH e riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica. Di seguito si riporta l'analisi dell'intervento in progetto articolata in base ai singoli obiettivi ambientali e si allega al termine del documento la relativa check list di sintesi. Per quanto non definito dai principi DNSH.

2.3.1. Individuazione della tipologia di intervento

Il presente progetto ricade nella linea di finanziamento del PNRR individuata come segue:

- MISSIONE 4: Istruzione e ricerca
- COMPONENTE 2: Dalla ricerca all'impresa
- INVESTIMENTO 1.3 – “Creazione di Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”.

- REGIME 1: La misura contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici

In base alla Mappatura di correlazione fra Investimenti e Schede Tecniche riportata nella suddetta Guida Operativa, sebbene l'intervento in oggetto non sia integralmente riconducibile a nessuna delle linee di investimento individuate espressamente dalle check list predisposte, si ritiene tuttavia che l'acquisto degli ultracongelatore oggetto del presente appalto sia comunque riconducibile alla check list 4:

Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario.

L'attività economica nella presente scheda non ha il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.

La presente scheda si applica agli acquisti, al leasing ed al noleggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) per il settore sanitario. Le AEE per il settore sanitario includono apparecchiature a bassa e ad alta tensione che coprono il ciclo terapeutico completo (articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici). Tra queste, a titolo esemplificativo sono compresi anche i **Congelatori per uso medico**.

2.4. Caratteristiche tecniche minime

Caratteristiche generali e specifiche tecniche Minime ultracongelatori Tipo A

Ultracongelatore da biobanca per temperature almeno fino a -85°C , di volume non inferiore a 700 litri e comunque in grado di alloggiare non meno di 500 box. Struttura ad alto isolamento (spessore medio 140mm) montata su ruote con cassa interna e ripiani in acciaio inox AISI 304. Porta con chiusura a chiave e 4 comparti ognuno chiuso da un controspartello interno indipendente, coibentati con guarnizione tripla in gomma silicone. Doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente (N.4 compressori ermetici + 2 evaporatori) e condensazione ad aria.

Dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche minime:

- Touch screen display per il controllo delle funzioni, monitoraggio di temperatura interna e ambientale e monitoraggio allarmi.
- Data Logger per la registrazione della temperatura interna ed esterna, registrazione dei parametri di funzionamento dei compressori, messaggi di errore/allarmi.
- Connettività internet mediante porta LAN, Wi-Fi router per gestione e monitoraggio via cloud
- Porta USB per il download dei dati
- Modulo GSM autoalimentato
- Variabilità della temperatura all'interno dello strumento, misurata con congelatore vuoto e a temperatura minima di esercizio inferiore a 6°C .

Garanzia minima di 36 mesi sui motori e 60 mesi su struttura, coibentazione, guarnizioni, cerniere, serrature.

Lo strumento dovrà essere completo di rack metallici a estrazione frontale che coprano i $\frac{3}{4}$ del suo volume utile, offerti nelle dimensioni adatte ad alloggiare il maggior numero possibile di rack di provette nel formato 9x9 o 10x10 cm.

Caratteristiche generali e specifiche tecniche Minime ultracongelatori Tipo B

Ultracongelatore da biobanca per temperature fino a -150°C , di volume non inferiore a 200 litri, pareti interne in acciaio, equipaggiato con almeno due compressori, temperatura regolabile da -130 a -150°C , dotato di almeno 2 controporte interne per evitare perdite di temperatura durante l'apertura e isolamento realizzato con pannelli sottovuoto di spessore non inferiore a 140 mm, dotato di ruote piroettanti e piedini di stabilizzazione.

Lo strumento dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- Data Logger per la registrazione della temperatura interna ed esterna, registrazione dei parametri di funzionamento dei compressori, messaggi di errore/allarmi.
- Connettività Internet mediante porta LAN, Wi-Fi router per la gestione e monitoraggio via cloud.
- Porta USB per il download dei dati.
- Modulo GSM autoalimentato.
- Variazione della temperatura all'interno dello strumento, misurata con congelatore vuoto e a temperatura minima di esercizio inferiore a 12°C

Lo strumento dovrà essere completo di rack metallici a colonna che coprano i $\frac{3}{4}$ del suo volume utile, offerti con dimensionamento adatto per alloggiare rack di provette fino alle dimensioni 127 x85xh50.

Garanzia minima di 36 mesi sui motori e 60 mesi su struttura, coibentazione, guarnizioni, cerniere, serrature.

Gli operatori economici dovranno rispettare le prescrizioni normative, Regolamenti, Norme tecniche e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento e installazione, in vigore e applicabili alla fornitura oggetto dell'appalto, anche quando non esplicitamente menzionate nei documenti di gara.

- La fornitura deve essere conforme a tutte le vigenti normative e gli standard tecnici applicati nella migliore pratica del settore nazionale e comunitario.
- La fornitura deve essere priva di ogni difetto dovuto a progettazione o a errata esecuzione/installazione da remoto o a materiali difettosi o componenti difettosi e deve soddisfare la funzionalità, le specifiche e le caratteristiche dichiarate dall'appaltatore, secondo quanto previsto nei documenti di gara.

L'appaltatore si obbliga a rilasciare, inclusi nell'importo:

- documentazione tecnica (schede e note tecniche) ed illustrativa della fornitura (dépliant) con dettaglio sufficiente per potere desumere la qualità costruttiva;
- dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l'oggetto della prestazione;
- si impegna a consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano;
- manuali relativi all'installazione e al corretto funzionamento, con indicazione dei parametri relativi agli allacci per l'alimentazione elettrica, protocolli di interfacciamento;

- manuali di istruzione ed uso, anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, redatti in lingua italiana o inglese, all'interno dei quali dovrà essere esplicitata anche l'indicazione della sensibilità del sistema a sbalzi di tensione, e dovrà essere indicata chiaramente la procedura per la ripresa dell'attività;
- istruzioni di pulizia, prevedendo l'uso di prodotti e pratiche a ridotto impatto ambientale (la pulizia dello strumento e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuabile secondo le modalità dichiarate dalla casa costruttrice);
- schede di manutenzione ordinaria e straordinaria con il dettaglio della frequenza degli interventi;
- informazioni sulle modalità per un corretto disassemblaggio, smaltimento e riciclo.

L'Appaltatore aggiornerà e sostituirà, ove necessario, tutti i manuali e la documentazione succitata per l'intero periodo di garanzia offerto.

2.5. Tipologia procedura

La gara si svolge mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del criterio del minor prezzo sensi degli art. 54 comma 4, del D.Lgs.n.36/2023.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in ragione sia dell'importo complessivo dell'appalto che garantisce l'accesso anche alle piccole e medie imprese e in considerazione della destinazione dei beni destinati ad essere integrati in un sistema complesso per la costituzione di una Bio Banca con un sistema di codifica e decodifica dei campioni e per i contenitori dotati di codifica 2D o 3D le cui parti devono garantire l'interoperabilità.

2.6. Importo

L'importo complessivo è pari ad **euro 171.500,00** [centosettantunomilacinquecento/euro], è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tipologia	Descrizione beni	Quantità	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo al netto di IVA
ultracongelatori Tipo A	Ultracongelatori da bio-banca per temperature almeno fino a -85°C completi di rack metallici a estrazione frontale	4	39711120-6 Congelatori	P	€ 171.500,00
ultracongelatori Tipo B	Ultracongelatore da bio-banca per temperature fino a -150°C completi di Rack metallico a colonna	2			

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

L'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera in quanto si tratta di mera fornitura, senza posa in opera, né sussiste l'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;

Trattandosi di appalto senza impiego di manodopera non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 del Codice e, pertanto, la stazione appaltante non è tenuta ad indicare agli operatori economici concorrenti un contratto collettivo nazionale da applicare e non trovano applicazione gli obblighi per la stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102 del Codice; Nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto i costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 81/2008 sono pari a euro zero; pertanto, non è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2. Pari opportunità di genere e generazionali ed inclusione

In deroga al comma 4 dell'art. 47 del Decreto-Legge n. 77/2021 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dal comma 7 della medesima disposizione, trattandosi di fornitura da eseguirsi in un ristretto lasso temporale, per la quale non è necessario acquisire nuovo personale per poterla svolgere, non sono posti a carico dell'operatore economico aggiudicatario vincoli di assunzione per incentivare l'occupazione giovanile e/o femminile;

2.3. Norme applicabili

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs 36/2023, dalla lettera di invito e relativi allegati nonché dall'art. 1655 e seguenti del Cod. Civ., oltre che dal presente Capitolato.

D.L 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021 e ss.mm.ii.

Il presente appalto è regolato, altresì:

- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito istituzionale, e successive modifiche ed integrazioni;
- dal vigente Codice etico della Stazione appaltante, pubblicato sul sito istituzionale, e successive modifiche ed integrazioni;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 - DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

La fornitura dovrà essere eseguita nel termine di *90 giorni* naturali e consecutivi (o termine diverso concordato con il DEC) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non fosse in grado di effettuare le suddette operazioni nei termini previsti, dovrà chiedere per iscritto al DEC motivata proroga dei termini. In mancanza di motivazione ovvero in mancanza di concessione della proroga del termine

da parte del DEC, verrà applicata una penale come riportato nell'Articolo 13 – Penali

3.1. Luogo di consegna e installazione

Luogo di consegna e referente per la consegna:

1. La merce dovrà essere consegnata presso il CeSAR – Cittadella Universitaria di Monserrato, S.P. 8 09042 Monserrato (CA), blocco A, piano terra.
2. Referente per la consegna Prof. Andrea Perra, tel. 3288984612, mail: andrea.perra@unica.it;

La fornitura dovrà essere consegnata al piano, secondo le indicazioni che saranno fornite dal DEC o dal referente per la consegna indicato dal DEC, posizionata, in modo tale da essere perfettamente funzionante.

A tal fine all'Appaltatore sarà consentito l'accesso ai locali previo accordo con il referente medesimo.

L'Appaltatore dovrà effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (trasporto, dogana, imballo, disimballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna, etc.).

La fornitura consegnata dovrà essere accompagnata da regolare documentazione di trasporto che dovrà essere controfirmata dal personale incaricato alla ricezione da parte dell'Università. L'accettazione della fornitura non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni e vizi apparenti ed occulti della fornitura consegnata, non potuti rilevare all'atto della consegna ma accertati in seguito.

ART. 4 – FINANZIAMENTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1. I pagamenti del corrispettivo:

il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura con indicazione delle prestazioni effettivamente svolte o i beni forniti nel termine di 30 gg giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI.

1. La fattura dovrà:

- riportare la seguente dicitura: "Iva soggetta a Split Payment ex art.17 ter DPR 633/72".
- La fattura elettronica dovrà essere intestata a "Università degli Studi di Cagliari – Via Università, 40 – 09124 Cagliari – P. IVA 00443370929" - codice univoco 7B2RQJ.
- Dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - il n. del contratto: **PNRR 4468_2024**
 - il CIG relativo al presente appalto
 - il CUP F53C22000750006
 - la dicitura: **"APPALTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" – M4C2_Investimento 1.3.**
 - i riferimenti del documento di trasporto
 - il dettaglio dei prodotti e dei prezzi unitari. (non saranno accettate fatture recanti

descrizioni generiche).

- la fattura è assoggettata alla normativa suindicata e dovrà contenere la seguente dicitura: “Iva soggetta a Scissione dei pagamenti” o “Split Payment”, ex art 17 ter DPR 633/72”.
- qualora in fattura elettronica sia presente un importo imponibile escluso IVA superiore a € 77,47, si rammenta che dovranno essere compilati i relativi campi dedicati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014.

2. Nel caso in cui l’esito del controllo della fattura dovesse risultare negativo, il RUP, o suo delegato, comunicherà al Contraente le difformità riscontrate; il Contraente provvederà a emettere nota di credito a integrale storno della fattura e a emettere e trasmettere la nuova fattura rettificata al RUP, per il controllo di competenza.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

4. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del contraente. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. **11 comma 6 del Codice**. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

5. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.

6. La fattura ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., dovrà obbligatoriamente riportare il numero di CIG (codice identificativo di gara) della procedura di gara e le eventuali ulteriori indicazioni richieste formalmente dal RUP.

7. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 3.

8. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

4.2. Fonti di finanziamento

L’appalto è finanziato con fondi del Progetto PNRR “E.INS “Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia” – Spoke 06 “Digital Transformation” - Missione 4 Componente 2 "dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 1.3 - “Creazione di “partenariati estesi alle Università, ai Centri di ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di Ricerca di base” del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU", a valere sul Budget degli investimenti del corrente anno sul progetto codice RIC_PNRR_CTC_2022_HEAL_P.006_PERRA, CUP F53C22000750006.

Ai sensi dell'atto d'obbligo, a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR Missione 4 Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 1.3 - "Creazione di "partenariati estesi alle Università, ai Centri di ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di Ricerca di base" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea "Next Generation EU", il finanziamento per la fornitura in oggetto è revocato, tra l'altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

- a) violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento per fatti imputabili al soggetto beneficiario delle risorse, al soggetto attuatore o al soggetto realizzatore (es: fornitore beni e servizi/esecutore lavori);
- c) mancato raggiungimento, entro i termini previsti, delle milestone e dei target dell'intervento.

Qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le funzioni di Responsabile del Progetto per l'intervento in oggetto sono svolte dal Dott. Gaetano Melis, dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio dell'Università degli Studi di Cagliari. Il RUP esegue tutte le attività previste dal quadro normativo vigente. In particolare, il RP provvede a:
 - a. controllare lo svolgimento delle prestazioni, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
 - b. controllare ed attestare la corrispondenza con la Struttura operativa indicata nell'Offerta tecnica e confermata in sede di stipula del contratto, del numero e qualifica delle persone impiegate dal Contraente e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
 - c. evidenziare le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni, i ritardi nell'avanzamento delle stesse e le altre eventuali inadempienze riscontrate.
2. I controlli e le verifiche eseguite dal RUP, gli ordini di servizio dallo stesso emanate, non liberano il Contraente dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nella fase di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Codice, il RUP si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto. Le funzioni di DEC per l'intervento in oggetto sono svolte da soggetto a ciò delegato.

PARTE II PRESTAZIONE E PRESCRIZIONI

ART. 7 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo alla fornitura, imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", dell'apparecchiatura e di tutte le sue componenti, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

7.2 Smaltimento imballaggi e ritiro dei rifiuti installazione

Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione e smaltimento degli imballaggi.

Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.

ART. 8 - PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

8.1. Esecuzione della prestazione – Avvio dell'esecuzione

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

8.2. Sospensione delle prestazioni

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
2. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

5. Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del progetto può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

6. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

7. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

8.3. Ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

PARTE III- PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il contraente è tenuto a nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

1. Saranno a carico del contraente, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c) la riparazione di eventuali guasti conseguenti alla fornitura oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) il contraente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e) l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.
- f) l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO

10.1. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Modifiche in corso di esecuzione

1. Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art.120 co.9 del Codice
2. Ai sensi dell'art. **120 del Codice** la Società può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

3. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

4. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

10.3. Revisione Prezzi

Tenuto conto dell'oggetto, della tipologia dell'appalto e delle tempistiche di esecuzione dello stesso, non trova applicazione la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs 36/2023, secondo quanto disposto dall'Art 1 comma 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

ART. 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare

all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

ART. 12 - RISERVE E RECLAMI

1. Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 - PENALI

1. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Ritardo nell'esecuzione della fornitura	3	all'1 ‰ (uno per mille) del valore dell'intero dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura calcolato dalla data della stipula della lettera contratto.
Ritardo nella trasmissione della certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 della L. 108/2021, per operatori con n. di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto.	Lettera di invito	all'1 ‰ (uno per mille) del valore dell'intero dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo delle operazioni di avvio operativo, calcolato dalla data di stipula della lettera contratto.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) La Stazione appaltante contesta il fatto al Contraente nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);

- 2) il Contraente, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) La Stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al Contraente;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere del Contraente ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.
- 5) Trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 20% dell'importo contrattuale netto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all'art. 20.
- 6) Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 della L. 108/2021, verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- 7) Nel caso di violazione del suddetto obbligo la stazione appaltante provvederà a incamerare la cauzione (qualora costituita), a segnalare l'inadempimento all'ANAC.
- 8) Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione dei piani di azione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell'esecuzione dell'appalto, sia superiore al **termine essenziale di 60 giorni naturali e consecutivi** oltre i termini contrattuali, stabiliti all'art. 2 del presente capitolato al netto dell'eventuale ribasso sui tempi di esecuzione offerto in sede di gara.

ART. 14 – GARANZIE

1. Il Contraente, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire **garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del Codice**, nella misura del 5% del valore del contratto e con le modalità stabilite dall'art. **117 del Codice** pena la decadenza dall'aggiudicazione.
Ai sensi del comma 4 bis dell'art. 53 del Codice alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
2. In particolare, la garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente:
 - a. **presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate**, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione, con pagamento effettuato esclusivamente mediante il **sistema PagoPA** e potrà essere eseguito solo mediante il portale dell'Università degli Studi di Cagliari, a seguito della ricezione di un apposito **Avviso di pagamento**.

L'**Avviso di Pagamento** è il documento che contiene le informazioni necessarie ad effettuare il pagamento per un servizio/fornitura erogato alle PA e contiene tutti i codici che consentono di pagare usando il circuito PagoPA:

- Codice Avviso di Pagamento (IUV)

- Codice a barre
- Codice QR
- Codice Interbancario (per il circuito CBILL).

Questa modalità consentirà di effettuare il pagamento nello stesso portale, oppure utilizzando i molteplici canali di seguito indicati: conto online, app mobile, sportello ATM, sportello bancario, tabaccheria.

I prestatori di servizi sono consultabili al seguente link:

<https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/>

L'avviso potrà comunque essere stampato per esigenze di pagamenti su canali fisici per i quali sarà necessario disporre del codice avviso e IUV prodotto da detto portale. Per ulteriori indicazioni potrà essere consultato il seguente link: <https://unica.it/unica/it/pagopa.page>. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell'[articolo 106, comma 3](#) del Codice.

Nel caso in cui l'aggiudicatario **dovesse utilizzare questa modalità di costituzione della garanzia definitiva, dovrà comunicare alla Stazione appaltante la volontà di avvalersi del sistema PagoPa, così da predisporre l'Avviso di pagamento.**

- b. **garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'[articolo 26, comma 1](#).

In particolare, la garanzia definitiva è costituita, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

2. L'operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

3. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari o GEIE aggiudicatario;
 2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
 3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art.117 co.2 del Codice
 4. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 5. avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 6. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. In caso di aggiudicatario costituito in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
- a. in caso di RTI, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. **65 co.2 lett d) del Codice**, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
7. La Società, in caso di risoluzione del contratto, dispone l'escussione della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
8. La garanzia definitiva è svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo **122 del Codice**, e ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. (**clausola risolutiva espressa**) nei seguenti casi:
1. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
 2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase contrattuale;
 3. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 4. violazione dell'obbligo di riservatezza;
 5. manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
 6. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
 7. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 8. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

- lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;
9. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 10. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 co.5 del Codice;
 11. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 20% dell'importo contrattuale;
 12. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

2. Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC o altro canale telematico

3. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, l'Università degli studi di Cagliari sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

5. Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento della graduatoria o con le altre modalità previste dal D. lgs. 50/2016, con addebito al Contraente dell'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

7. Resta ferma la responsabilità civile e penale in cui il Contraente può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal Contraente al Committente entro il minor tempo possibile.

ART. 16 – FACOLTA' DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. **123 del Codice**, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera regolarmente svolta.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione della PEC.

3. E' fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con l'Università degli Studi di Cagliari.

4. Per quanto attiene alla consegna all'Università degli Studi di Cagliari da parte del Contraente della documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni indicate all'articolo 15, comma 8 che precede per il caso di risoluzione del Contratto.

ART. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina del subappalto questa stazione appaltante si atterrà alle disposizioni di cui all'art. **119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale..

3. Ai sensi dell'art. **119 co.11 del Codice**, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

5. I subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. **119 co.3 del Codice** devono essere depositati alla Stazione appaltante entro il termine previsto nella comunicazione di aggiudicazione, insieme alla documentazione per la stipula del contratto.

6. In caso di subappalto delle attività di installazione, di configurazione e di avvio operativo il subappaltatore deve essere qualificato come Partner DELL Solution provider.

ART. 18 - TUTELA DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA

1. Il Contraente è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

2. Il Contraente ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando l'Università degli studi di Cagliari da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

3. Il Contraente ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è

tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza L'Università degli studi di Cagliari da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

4. Il Contraente è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

5. I suddetti obblighi vincolano il Contraente per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni della propria struttura.

6. Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

7. Il Contraente deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

8. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

9. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la risoluzione del contratto.

10. L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

11. L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 19 – TRACCIABILITA'

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

2. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il codice CIG e il CUP.

3. Il Contraente intestatario di tali conti comunica, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi di questi ultimi ed i dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi

alla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

4. Il Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati dichiarati.
5. Il mancato assolvimento di tali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della L. 136/2010. La Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto d'appalto è sottoscritto dal Direttore Generale ovvero dal Dirigente delegato, responsabile dello specifico intervento, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti nella Società, mediante **scrittura privata**, ai sensi dell'articolo **18 co.1 del Codice**.
2. Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico del Contraente.
3. Si intendono, altresì, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente Capitolato.

ART. 21 – CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 211 del Codice in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra L'Università degli studi di Cagliari e il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari.
2. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 22 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
 - a) il Contratto, da stipularsi con l'Aggiudicatario, e relativi allegati (garanzie e altri elementi essenziali);
 - b) l'Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario ed eventuali giustificativi sulla congruità dell'offerta;
 - d) il presente Capitolato Speciale.
2. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative e quant'altro prodotto dal Contraente nell'ambito del Contratto, dovranno essere redatti in lingua italiana.

3. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

4. Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento dei lavori resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'università degli studi di Cagliari, la quale potrà darvi o meno esecuzione. L'Operatore economico avrà cura di custodire e non divulgare le informazioni e la documentazione a cui può aver accesso per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 23 – ANTICORRUZIONE

1. L'Aggiudicatario, in sede di sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare la permanenza dell'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice etico, comporterà per l'Università degli studi di Cagliari la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di un procedimento in contraddittorio.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, il mancato rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.

ART. 24 - PATTO DI INTEGRITA'

1. L'Università degli studi di Cagliari adotta la misura preventiva dei patti di integrità, attraverso l'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle procedure relative ai servizi e alle forniture.

2. In virtù di quanto sopra, l'operatore economico concorrente deve accettare, il PATTO DI INTEGRITA' allegato alla documentazione di gara.

ART. 25 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA

I dati forniti all'Appaltatore devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste.

L'appaltatore è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza di tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui lo stesso dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, che dovranno essere considerati riservati, con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio; a tal fine, l'Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e collaboratori tutte le cautele

necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documenti.

Il Contraente si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. del Reg. (CE) aprile 2016, n. 2016/679/UE e relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Università degli studi di Cagliari esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

ART. 26 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sezione del Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione (PIAO 2025-2027) relativa alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, nel presente Capitolato, nella lettera di invito.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla legislazione italiana e, in particolare, dal D.Lgs.n.36/2023 così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, e dal D.Lgs 81/2008 così come integrati e modificati, nonché dalla vigente normativa comunitaria.

INDICE

PARTE I- CONDIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	1
ART. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 3 - DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE.....	7
ART. 4 – FINANZIAMENTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	8
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
PARTE II PRESTAZIONE E PRESCRIZIONI.....	11
ART. 7 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.....	11
ART. 8 - PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.....	11
8.1. Esecuzione della prestazione – Avvio dell'esecuzione.....	11
8.2. Sospensione delle prestazioni.....	11
8.3. Ultimazione delle prestazioni.....	12
PARTE III- PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE.....	12
ART. 9 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.....	12
ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO.....	13
10.1. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	13
10.2. Modifiche in corso di esecuzione.....	13
10.3. Revisione Prezzi.....	14
ART. 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	14
ART. 12 - RISERVE E RECLAMI.....	15
ART. 13 - PENALI.....	15
ART. 14 – GARANZIE.....	16
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 16 – FACOLTA' DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	19
ART. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 18 - TUTELA DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA.....	20
ART. 19 – TRACCIABILITA'.....	21
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	22

ART. 21 – CONTROVERSIE	22
ART. 22 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	22
ART. 23 – ANTICORRUZIONE	23
ART. 24 - PATTO DI INTEGRITA'	23
ART. 25 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA.....	23
ART. 26 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO	24
ART. 27 - NORME DI RINVIO	24